

1822, 12 novembre. *Decreto firmato dal ministro di Stato Martino Francisco Ribeiro d'Andrada*, che allontanò da tutti gl'impieghi lucrosi dello Stato i portoghesi risiedenti nel Portogallo. Dopo la pubblicazione di questo decreto, i portoghesi doveano rientrare nella classe generale de'sudditi dell'impero, acciocchè fosse a loro riguardo statuito nel modo più conveniente agl'interessati (1).

1822, 12 novembre. *Decreto emanato contra quelli che favorivano le truppe portoghesi a Bahia*. « Varii capitalisti di Bahia, com'asserisce il decreto, avendo anticipato alcune somme allo scopo di prolungare il loro soggiorno in questa capitale, le truppe portoghesi comandate dal brigadiere Ignazio Luigi Madeira de Mello, nella falsa idea che questi fondi fossero convertiti in prestito nazionale, rimborsabile dall'erario della provincia; e d'altro canto i negozianti stranieri, attirati dalla diminuzione dei balzelli in altri porti dell'impero, avendo reimbarcato e trasportato le loro merci nei detti porti, cooperando così a ritardare l'epoca dello sgomberamento e dell'imbarco delle dette truppe; essendo mio dovere di salvare questa bella provincia dai saccheggi e dalle devastazioni commesse da questi vandali portoghesi,

» Decreto perciò: 1.^o Che ogni sorta di mercanzie straniere uscite dagli emporei della dogana di Bahia e destinate pegli altri porti dell'impero pagheranno i diritti stabiliti per tutto il tempo del soggiorno delle truppe portoghesi in quella capitale. 2.^o Che il debito contratto dal detto Madeira non potrà in alcun caso essere a carico della provincia, ed inoltre che i detti capitalisti saranno, in caso di recidiva, riputati ribelli alla causa del Brasile ed alla mia propria, e come tali, puniti, giusta il rigore delle leggi emanate contra questo delitto (2). »

1822, 1.^o dicembre. Creazione d'un nuovo ordine onorifico col titolo di *Ordem imperial do Cruzeiro* (ordine imperiale della Croce).

(1) *Collecção de leis*, vol. I. Vegg. i decreti degli 8 e 14 gennaio 1823.

(2) *Collecção*, ecc., vol. I, pag. 19.